

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I
N. 3

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1981

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ROMEI, CAZZATO, BREZZI, FERRALASCO, CENGARLE,
PANICO, FINESSI, RAVAIOLI CARLA, BOMBARDIERI,
ZICCARDI, GRAZIOLI, ANTONIAZZI, BORZI**

(SENATO N. 617; CAMERA N. 1963)

Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali
dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 1980

**APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 17 settembre 1981

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata presentata per la promulgazione la legge «Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo».

Le provvidenze disposte con gli articoli 1 e 3 della legge implicano a carico delle competenti gestioni INPS un aggravio di oneri senza corrispondente incremento di entrate contributive e quindi un ulteriore sbilancio tra risorse e spese destinato ad aggravare *pro quota* una finanza previdenziale che già versa in condizioni di allarme, come hanno ancor di recente avvisato gli amministratori dell'Istituto.

La gestione previdenziale ha un diretto innesto sui conti della finanza pubblica allargata, nella quale è appunto ricompresa in forza dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sicché ad essa anche si riferisce la prescrizione dell'articolo 27 della medesima legge di riforma del bilancio dello Stato che — fornendo un'adeguata interpretazione dell'articolo §1, quarto comma, della Costituzione richiamata da una recente sentenza della Corte costituzionale — dispone: «Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».

La linea di comunicazione tra disavanzo della gestione previdenziale e il bilancio dello Stato è del resto evidenziata quest'anno dallo stesso disegno di legge finanziaria che con il suo articolo 25 è appunto inteso a porre un argine alle anticipazioni di tesoreria cui si è fatto sin qui ricorso per fronteggiare le crescenti esposizioni dell'Istituto con l'Amministrazione postale incaricata di provvedere per conto dell'INPS alle erogazioni previdenziali.

Per altro nessuna indicazione sull'ammontare dell'onere e sulla relativa copertura è recata dalla legge inviata per la promulgazione. Per le esposte considerazioni, invito le Camere a una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, 16 ottobre 1981.

PERTINI

ANDREATTA

Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali
dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo

ART. 1.

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi di rilevamento di comuni compresi in zone colpite da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 1979, ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, almeno lo stesso numero di giornate ad essi attribuito nell'elenco per l'anno precedente.

ART. 2.

Con effetto dal 31 marzo 1979, la lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, è sostituita dalla seguente:

« *b*) consorzi o enti di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di

sistemazione montana e di rimboschimento, per i lavori di forestazione; ».

ART. 3.

Le giornate di lavoro prestate nel corso del 1978 e nel primo trimestre del 1979 dai lavoratori inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, concorrono alla determinazione dei requisiti minimi occupazionali per il diritto alla indennità ordinaria e speciale di disoccupazione spettante per l'anno 1979 e corrisposta nell'anno 1980.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.